

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Determinazione dirigenziale | n. DET-AMB-2021-4374 del 02/09/2021  |
| Oggetto                     | D.P.R. n. 59/2013 Ditta LE DUE VALLI S.R.L. nel Comune di Ostellato - Modifica sostanziale AUA |
| Proposta                    | n. PDET-AMB-2021-4507 del 02/09/2021   |
| Struttura adottante         | Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara   |
| Dirigente adottante         | MARINA MENGOLI   |

Questo giorno due SETTEMBRE 2021 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, MARINA MENGOLI, determina quanto segue.

Sinadoc 11724/2021/AS/MR/TC

Oggetto: DPR 59/2013: adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativa all'impianto localizzato nel Comune di Ostellato, Strada Argine Mezzano n. 34, richiesta dalla società "Le Due Valli s.r.l." per la modifica sostanziale dell'**attività di lavorazione e conservazione di frutta ed ortaggi**, autorizzata con atto di AUA DET-AMB-2020-5631 del 20/11/2020 adottato ad Arpae Ferrara.

**Il Dirigente responsabile Dott.sa Marina Mengoli di ARPAE SAC di Ferrara**

**VISTO CHE:**

il giorno 13/04/2021, la **società "Le Due Valli s.r.l."** con sede legale nel Comune di Ostellato, Strada Argine Mezzano n. 34, attraverso il proprio Legale Rappresentante Sig. Rocchi Nino, ha presentato al S.U.A.P. dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie istanza per avviare il procedimento di rilascio della Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del DPR 59/2013 - *Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale*, in riferimento all'impianto localizzato nel Comune di Ostellato, Strada Argine Mezzano n. 34;

l'istanza è stata assunta agli atti del S.U.A.P. dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie al prot. n.10857 del 13/04/2021 e trasmessa ad Arpae con nota datata 14.04.2021 (assunta al P.G. di ArpaE n. 57838 del 14.04.2021);

l'impianto intende conseguire l'AUA affinché modifichi i seguenti titoli abilitativi settoriali:

- scarichi idrici
- emissioni in atmosfera
- impatto acustico

l'art.2 comma 1 lettera b) prevede che l'autorità competente è la Provincia o la diversa autorità indicata dalla normativa regionale quale competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 7 del d.P.R. 7 settembre 2010, n. 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241;

a far data dall'01/01/2016, in applicazione dell'art. 16, comma 3, della legge regionale 30 luglio 2015, n.13 - *Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, province, Comuni e loro Unioni* - di riordino istituzionale, le competenze per il rilascio dell'AUA sono state trasferite ad ARPAE;

le modifiche richieste nella suddetta istanza consistono in:

- installazione di una nuova caldaia in corrispondenza dell'emissione in atmosfera E2 con un nuovo generatore di vapore con potenza termica pari a 15,5 MWt alimentato a gas metano, portando la portata dei fumi emessi a 20000 Nm<sup>3</sup>/h ;

- incremento della quantità di acqua utilizzata e di conseguenza di quella scaricata in acque superficiali, con modifica della sorgente di approvvigionamento da pozzo ad acque superficiali (canale Circondariale), mantenendo la concessione per l'uso di acqua del pozzo allo scopo di salvaguardare la produzione nel caso in cui si riscontrassero difficoltà tecniche di approvvigionamento;
- implementazione dell'impianto di depurazione con l'installazione di un flottatore;
- introduzione della lavorazione della zucca nei mesi ottobre novembre durante i quali si utilizzano pressoché gli stessi impianti della campagna pomodoro;
- introduzione di rilavorazioni invernali per un periodo complessivo che può raggiungere i cento giorni di lavoro distribuiti nei mesi da ottobre a giugno;

con PG/2021/61803 del 21.04.2021 ArpaE ha comunicato al S.U.A.P. la necessità di informazioni documentali/informative per la valutazione istruttoria riguardante lo scarico di acque reflue industriali;

il S.U.A.P. ha richiesto alla società istante le integrazioni con nota datata 27.04.2021 (assunta al P.G. di ArpaE n. 65468 del 27.04.2021), comprese quelle richieste dal Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara con nota datata 22.04.2021. Tali integrazioni, presentate dalla società in data 29.06.2021 al S.U.A.P., sono state in seguito trasmesse dal S.U.A.P. ad ArpaE con nota datata 01.07.2021 (assunta al P.G. di ArpaE n. 103514 del 01.07.2021);

il S.U.A.P. ha trasmesso ad ArpaE con nota prot. n. 19514 del 06.07.2021 (assunta al P.G. di ArpaE n. 106097 del 07.07.2021) ulteriori integrazioni della società istante;

ArpaE ha comunicato al S.U.A.P. con nota PG/2021/108101 del 09.07.2021 l'esito positivo della propria verifica di completezza documentale ed ha richiesto i Pareri relativi sia agli aspetti urbanistici e sanitari per l'emissione in atmosfera, oggetto di modifica, che all'impatto acustico;

è stata acquisita con PG/2021/120397 del 02.08.2021 la Relazione Tecnica di ArpaE Servizio Territoriale nella quale si esprime una valutazione favorevole sia per la matrice emissioni in atmosfera che scarichi idrici;

il S.U.A.P. ha trasmesso ad ArpaE con nota datata 05.08.2021 (assunta al P.G. di ArpaE n. 123214 del 05.08.2021) i seguenti Pareri del: Servizio Urbanistica dell'Unione dei Comuni, espresso con nota datata 22.07.2021, favorevole dal lato urbanistico, in quanto non sussistono particolari situazioni di rischio sanitario e non ricade in zone di particolare tutela ambientale; Dipartimento di Sanità Pubblica Unità Operativa Igiene Pubblica, espresso con nota prot. n. 13682 del 11.05.2021, favorevole in merito alla matrice ambientale emissioni in atmosfera; Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara, espresso con nota prot. n. 22480 del 04.08.2021, favorevole condizionato alla realizzazione delle opere di presa dal Canale Circondariale ed opere accessorie; Servizio Ambiente dell'Unione dei Comuni, espresso con nota datata 12.07.2021, favorevole con prescrizioni per la matrice impatto acustico;

ArpaE SAC Ferrara con nota PG n. 124357 del 09.08.2021 ha richiesto al S.U.A.P. dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie documentazione integrativa relativamente ai medi impianti di combustione;  
con nota datata 10.08.2021 (assunta al PG di ArpaE n. 125224 del 10.08.2021) il S.U.A.P. dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie ha trasmesso le integrazioni ricevute dalla società "Le Due Valli s.r.l." in data 09.08.2021 riguardanti le informazioni sui medi impianti di combustione richieste da ArpaE;

**VISTI:**

il D.lgs. 3 aprile 2006, n.152 – *Norme in materia ambientale*;

il D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160 - *Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive*, e il DM 10/11/2011 - *Misure per l'attuazione dello sportello unico*;

il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 - *Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35*;

**VISTO CHE:**

La Regione Emilia Romagna con Atto Deliberativo di Giunta n° 1053 del 9 giugno 2003 ha emanato la direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs 11 maggio 1999 n° 152 e ss. mm. e ii. recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento.

In attuazione dell'articolo 39 del D.Lgs 152/99 è stato approvato l'Atto Deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n° 286 del 14 febbraio 2005 "Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne".

La parte terza del D.Lgs 3 aprile 2006, n° 152 "Norme in materia ambientale" ha abrogato e sostituito il D.Lgs 11 maggio 1999 n° 152.

Con l'articolo 124, comma 1, D.Lgs 152/06 viene previsto che tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati.

La Regione Emilia Romagna ha successivamente emanato la Legge Regionale 1 Giugno 2006, n° 5 con la quale viene confermata la validità giuridica ed applicativa di entrambe le direttive regionali sopra richiamate in attuazione al D.Lgs 152/06 e ss. mm. e ii.

Con l'Atto Deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n° 1860 del 18 Dicembre 2006 vengono emesse le "Linee guida di indirizzo per la gestione delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di prima pioggia in attuazione della D.G.R. n° 286/05".

Il Decreto Presidente della Repubblica 19 ottobre 2011, n° 277 ha introdotto criteri di “Semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale – Scarichi acque – Impatto acustico”.

**VISTO CHE:**

Il D.Lgs 152/2006 e s.m.i., “Norme in materia ambientale” alla parte V - “Norme in materia di tutela dell’aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera”, disciplina le autorizzazioni in via ordinaria (art. 269) per gli stabilimenti il cui esercizio produce emissioni in atmosfera. Lo stesso decreto definisce anche impianti ed attività in deroga (art.272 c.2) il cui esercizio può essere iniziato decorsi 45 giorni dalla comunicazione di adesione alle Autorizzazioni di Carattere Generale (ACG) adottate dalla Regione.

Qualora invece tali attività siano previste nell’ambito di stabilimenti in cui sono presenti anche impianti e attività non previsti in autorizzazioni generali, l’intero stabilimento è soggetto alle autorizzazioni di cui all’articolo 269, come precisato all’ar. 272 comma 2 del medesimo decreto, come nel caso del progetto presentato dalla ditta richiedente l’AUA citata in premessa.

Con Determinazione n. 4606 del 04/06/1999 la Regione Emilia Romagna ha approvati i Criteri CRIAER per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera.

**VISTO CHE:**

La legge 26 ottobre 1995, n. 447 “Legge quadro sull’inquinamento acustico” stabilisce i principi fondamentali in materia di tutela dell’ambiente abitativo dall’inquinamento acustico, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 117 della Costituzione;

In attuazione dell’art. 4 della Legge 26 ottobre 1995, n. 447 recante "Legge quadro sull'inquinamento acustico", la Legge regionale 9 maggio 2001, n. 15 "Disposizioni in materia di inquinamento acustico detta norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell’ambiente esterno ed abitativo dalle sorgenti sonore.

Con la Delibera della Giunta Regionale 21/01/2002 n. 45 vengono varati i “Criteri per il rilascio delle autorizzazioni per particolari attività ai sensi dell’art. 11, comma 1 della L.R. 9 maggio 2001, n. 15 recante 'Disposizioni in materia di inquinamento acustico'”;

Successivamente la Regione Emilia Romagna ha emanato la Delibera della Giunta Regionale n. 673 del 14/04/2004 "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9 maggio 2001 n. 15 recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";

Il Decreto Presidente della Repubblica 19 ottobre 2011, n. 277 ha introdotto criteri di “Semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale – scarichi acque – impatto acustico”;

**VISTE:**

la l. 7 agosto 1990, n. 241 - *Nuove norme sul procedimento amministrativo*;

la d.g.r. 21 dicembre 2015, n.2204 – *Approvazione del Modello per la richiesta di AUA*;

la d.g.r. 31 ottobre 2016, n.1795 – *Approvazione della direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n.13 del 2005* - ed in particolare l'art.5 e gli Allegati L ed M della direttiva;

**VISTI, inoltre:**

il d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 - *Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni d parte delle pubbliche amministrazioni*" e ss.mm.ii.;

la legge 6 novembre 2012, n. 190 - *Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*;

il d.lgs. 25 maggio 2016, n.97 - *Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124*;

il d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 - *Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia*;

**RICHIAMATI**

il Regolamento generale dell'Agenzia, approvato con delibera della Giunta regionale Emilia-Romagna n. 124/2010;

la d.g.r. n. 1181/2018 con la quale è stato approvato l'assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla D.D.G. n. 70/2018;

la D.D.G. n. 103/2020 con la quale è stato approvato il *Manuale organizzativo di Arpae Emilia-Romagna* e si è proceduto alla revisione dell'*Assetto organizzativo analitico* di cui alla D.D.G. n. 78/2020;

la Delibera del Direttore Generale n. 36 del 31/03/2021 con cui è stato approvato il *Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza (PTPCT) 2021-2023* di Arpae Emilia-Romagna;

la determina del Direttore Generale di Arpae n.102/2019 con la quale è stato conferito l'incarico dirigenziale di Responsabile SAC di Ferrara alla Dott.sa MARINA MENGOLI;

**DATO ATTO:**

che il responsabile del procedimento Dott.ssa Apollonia Cinzia Tatone, dichiara di non trovarsi in situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, ex art. 6-bis l.241/1990;

che, come previsto dalla Deliberazione del Direttore Generale n. 69 del 09/07/2021, il titolare del trattamento dei dati personali fornito dal proponente è il Direttore generale di ARPAE, che il responsabile del trattamento è la Dott.ssa Barbara Villani quale responsabile di ARPAE AAC CENTRO e che le informazioni di cui all'art.13 del d.lgs. 196/2003 sono contenute nell'*Informativa per il trattamento dei dati personali* consultabile presso la segreteria di ARPAE SAC FERRARA, con sede in Ferrara, Via Bologna n. 534 e disponibile sul sito istituzionale, su cui è possibile anche acquisire le informazioni di cui agli artt. 12, 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 (RGDP);

**DETERMINA**

per le ragioni in premessa, e con espresso e diretto riferimento alle valutazioni sopra formulate anche ai fini della sua interpretazione:

1. di adottare la presente Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ed i suoi allegati a favore della società "Le Due Valli s.r.l." Codice Fiscale 01483910392 P.IVA 01506120383 per l'impianto nel Comune di Ostellato, Strada Argine Mezzano n. 34, che comprendono e sostituiscono i titoli abilitativi settoriali in allegato, di seguito riportati sinteticamente:

| <b>Settore ambientale interessato</b> | <b>Titolo Ambientale</b>   | <b>Ente Competente</b> |
|---------------------------------------|--|------------------------|
| <i>Acqua</i>                          | Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in acque superficiali di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125) | <b>ARPAE</b>           |
| <i>Aria</i>                           | Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06   | <b>ARPAE</b>           |
| <i>Rumore</i>                         | Nulla osta di impatto acustico di cui alla Legge 447/95 nelle more previste dal DPR 227/11   | <b>Comune</b>          |

con l'effetto di revocare, superare e sostituire la precedente AUA rilasciata con provv. n. DET-AMB-2020-5631 del 20.11.2020, adottato da ArpaE SAC Ferrara, nei termini di decorrenza ed efficacia del

- presente atto e del provvedimento conclusivo del S.U.A.P. dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie, così come di seguito precisato;
2. di stabilire che le condizioni e le prescrizioni da rispettare per l'esercizio dei titoli abilitativi di cui al punto 1 sono contenute nei seguenti allegati:
    - "Allegato Acqua" con acclusa planimetrie di riferimento
    - "Allegato Aria" con acclusa planimetria di riferimento
    - "Allegato impatto acustico"
  3. di fare salva l'osservanza di ogni altra norma/disciplina settoriale europea, nazionale, regionale e locale, non prevista o richiamata dalla presente AUA, come a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle in materia urbanistica, edilizia, antisismica, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitaria, di efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, di tutela dei beni culturali e del paesaggio di cui al D.Lgs. n. 42 del 2004, del Codice della strada e del suo Regolamento di attuazione;
  4. di precisare che la presente determina è valida dal giorno della sua adozione da parte di ARPAE SAC Ferrara (quale autorità competente), che essa dovrà confluire nel provvedimento conclusivo del S.U.A.P. dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie (ex art.2 co.1 lett.b del d.P.R.59/2013), e che la sua esecutività ed efficacia costitutiva (l.241/1990 art.21-quater) per l'impresa istante decorrerà dal giorno di rilascio da parte del S.U.A.P.;
  5. di stabilire che la presente AUA ha durata pari a 15 (quindici) anni a decorrere dal giorno di rilascio da parte del S.U.A.P., e che il rinnovo dovrà essere presentato all'autorità competente tramite il S.U.A.P. competente almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza, come stabilito all'art. 5 del d.P.R. 59/2013;
  6. di informare che eventuali modifiche all'AUA debbono essere richieste ai sensi dell'art.6 del d.P.R. 59/2013;
  7. di informare che le norme settoriali rimarranno comunque valide per tutto quanto non previsto o regolato dal D.P.R.59/2013, in particolare, si rimanda a quanto indicato all'art.1 (fatta salva la possibilità di accertamento di competenza di tutti gli organi di controllo in materia ambientale) in merito alle autorità amministrative competenti al controllo, al potere sanzionatorio e di diffida;
  8. di trasmettere la presente determina di adozione dell'AUA al S.U.A.P. dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie ai fini del conseguente rilascio e trasmissione del titolo all'impresa istante;
  9. di informare che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale entro 60 (sessanta) giorni oppure, in alternativa, ricorso amministrativo straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni dalla data di rilascio da parte del S.U.A.P. dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie;

10. di informare che il presente provvedimento sarà pubblicato ai sensi dell'art. 23 del d.lgs. 33/2013 e del vigente Programma triennale per la trasparenza e l'integrità di ARPAE, e di informare che il procedimento amministrativo inerente il presente atto è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione dalla corruzione ai sensi della legge 190/2012 e del vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione di ARPAE;
11. di informare che il permanere della validità del presente atto è condizionato all'esito favorevole delle verifiche in corso da parte del S.U.A.P. dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie in materia di antimafia ai sensi del d.lgs.195/2011;
12. di informare che eventuali modifiche/sostituzioni del gestore dell'impianto, autorizzato con il presente atto, richiede una espressa istanza di voltura/subentro della presente autorizzazione, da presentare a firma congiunta del cedente e del cessionario, con allegata la documentazione probante la cessione della disponibilità/detenzione dell'impianto da parte del dante causa.

*firmato digitalmente*

Responsabile del Servizio

*Dott.ssa Marina Mengoli*

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**